



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO

Approvato con delibera C.C. n. 36 del 29-07-2005

Modifiche: delibera C.C. n. 10 del 09-05-2008

Sommario

PREAMBOLO	3
Art. 1	4
Art. 2	4
Art. 3	4
Art. 4	5
Art. 5	6
Art. 6	7
Art. 7	7
Art. 8	7
Art. 9	8
Art. 10.....	9
Art. 11.....	9
Art. 12.....	10
Art. 13.....	10
Art. 14.....	10



PREAMBOLO

Il Comune di Polistena, a sensi dell'art. 3 del suo Statuto, comprende tra le sue prioritarie finalità la promozione del rispetto della vita e la sicurezza sociale; la rimozione delle cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto dei disabili ad una città più accessibile; l'attivazione di iniziative per garantire pari opportunità di vita e lavoro ad uomini e donne e la tutela della famiglia.

Per l'attuazione di tali finalità, lo Statuto del Comune di Polistena impegna l'Ente a valorizzare e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo ed a promuovere la partecipazione della comunità rappresentata alle scelte politiche e amministrative.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Comune di Polistena assicura la partecipazione attiva delle Associazioni all'esercizio delle proprie funzioni, e promuove l'istituzione di Consulte di settore, quali strumento di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi del governo locale.

Lo Statuto specificamente prevede l'istituzione di Organismi consultivi e di partecipazione sulle problematiche dei minori, dei giovani, delle donne, degli anziani e degli immigrati.

Il Consiglio Comunale di Polistena intende rendere operative tali specifiche previsioni statutarie, con l'istituzione di una **Consulta della Solidarietà e del Volontariato**.



Art. 1

L'Amministrazione comunale di Polistena istituisce la Consulta comunale della Solidarietà, con determinazione del C.C. in data 29 Luglio 2005, quale spazio di incontro e di confronto permanente fra i soggetti del Volontariato laico e religioso e l'Amministrazione comunale.

Art. 2

L'Amministrazione comunale:

- a) - può richiedere alla Consulta parere non vincolante sui piani di investimento in materia di assistenza;
- b) - fa pervenire ai componenti della Consulta, testi di legge e decreti dello Stato Italiano, direttive e studi della Comunità Europea, progetti, delibere e atti prodotti dalle Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali e ogni altra informazione importante per l'esame e lo studio delle problematiche riguardanti il settore di competenza;
- c) - rende pubblici, tramite i propri uffici, le iniziative concordate, documenti e quant'altro promosso dalla Consulta;
- d) - può richiedere il parere della Consulta sui provvedimenti di indirizzo generale in materia assistenziale.

Art. 3

La Consulta della Solidarietà ha le seguenti finalità:

- a) - concorrere alla definizione degli obiettivi e dei programmi assistenziali di competenza dell'Amministrazione comunale;
- b) - concorrere alla promozione ed alla realizzazione di iniziative pubbliche e di volontariato promosse dall'Amministrazione Comunale;



- c) - promuovere lo studio e l'approfondimento de problemi sociali, l'esame di situazioni particolari, proporre iniziative ed interventi anche di carattere economico a favore dei cittadini e di altri soggetti in disagio economico-sociale;
- d) - favorire e promuovere incontri formativi e di sensibilizzazione sulla solidarietà rivolti al mondo del volontariato e a tutti i cittadini;
- e) - individuare le situazioni di particolare bisogno ai fini della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- f) - favorire la promozione della Pace quale strumento fondamentale di confronto e condivisione tra culture diverse;
- g) - promuovere iniziative aventi per finalità la difesa dei Diritti umani;
- h) - promuovere il rispetto della legalità quale principio base per la convivenza civile e democratica tra i cittadini per lo sviluppo e la crescita culturale dell'intera società;
- i) - promuovere una nuova forma di sviluppo, basata sull'equità e la solidarietà.

Art. 4

Gli organi della Consulta sono:

- l'Assemblea;
- Il Presidente;
- L'Esecutivo.



Art. 5

L'Assemblea della Consulta è costituita dagli assessori di competenza (~~Assessore alla Partecipazione democratica / Assessore ai Servizi sociali~~)¹ e da consiglieri comunali con delega specifica, senza diritto di voto, da 2 (due) rappresentanti per ogni associazione iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni che ne faccia richiesta, << **inoltre sono invitati permanenti alle riunioni della Consulta** : >>² i Parroci delle parrocchie operanti in Polistena, i responsabili delle Comunità di accoglienza per minori in attività sul territorio. << **Inoltre, il Presidente invita alle riunioni dell'Assemblea** >>³ ~~da~~⁴ due rappresentanti degli extracomunitari.

In ordine alla partecipazione di nuove Associazioni alla Consulta, l'Assemblea delibererà nella prima riunione successiva alla richiesta.

La delibera di accoglimento o diniego della richiesta di partecipazione di nuove Associazioni, sarà comunicata per iscritto, a cura del Presidente << **della Consulta** >>⁵, all'Organizzazione richiedente ed << **alla Ripartizione dei servizi sociali**>>⁶. In caso di accettazione il nuovo membro entrerà a far parte della Consulta Comunale dalla seduta dell'Assemblea successiva a quella dell'approvazione della richiesta.

I ~~suddetti~~⁷ << **rappresentanti delle associazioni** >>⁸ possono in qualunque momento essere sostituiti dall'Associazione di appartenenza.

¹ Parole eliminate dalla Delibera di C.C. n. 10 del 9-05-2008

² Parole inserite dalla Delibera di C.C. n. 10 del 9-05-2008

³ Parole inserite dalla Delibera di C.C. n. 10 del 9-05-2008

⁴ Parola eliminata dalla Delibera di C.C. n. 10 del 9-05-2008

⁵ Parole inserite dalla Delibera di C.C. n. 10 del 9-05-2008

⁶ Parole inserite dalla Delibera di C.C. n. 10 del 9-05-2008

⁷ Parola eliminata dalla Delibera di C.C. n. 10 del 9-05-2008

⁸ Parole inserite dalla Delibera di C.C. n. 10 del 9-05-2008



Art. 6

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno 4 (quattro) volte all'anno e tutte le volte che lo ritenga necessario, quando lo richieda un adempimento previsto dal Regolamento, su richiesta dell'Amministrazione comunale o di almeno un terzo dei componenti della Consulta.

La convocazione scritta deve pervenire almeno cinque giorni prima e contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza della prima e dell'eventuale seconda convocazione. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telegrafico e telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

<< Ogni organizzazione rappresentata all'interno della Consulta, dovrà sostituire, su richiesta del Presidente della stessa, i propri rappresentanti, qualora essi per tre (3) volte consecutive, senza darne giustificazione al predetto Presidente, saranno assenti alle riunioni.>>⁹

Art. 7

Le sedute dell'Assemblea sono valide **<< qualunque sia il numero dei componenti >>¹⁰ se è presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti l'Assemblea.**

~~In seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.¹¹~~

Art. 8

L'Assemblea della Consulta ha il compito se richiesto:

a) - di esprimere proposte, con una relazione illustrativa motivata, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, relativamente agli interventi di spesa in materia assistenziale previsti nel bilancio di previsione e pluriennale;

⁹ Comma inserito dalla Delibera di C.C. n. 10 del 9-05-2008

¹⁰ Parole inserite dalla Delibera di C.C. n. 10 del 9-05-2008

¹¹ Parole eliminate dalla Delibera di C.C. n. 10 del 9-05-2008



- b) - di favorire la collaborazione e il coordinamento fra iniziative pubbliche; promuovere convegni, seminari, corsi di formazione, ricerche e dibattiti ,sia di propria iniziativa che dall' Amministrazione e dalle stesse organizzazioni di volontariato in materia socio assistenziale;
- c) - di proporre criteri di convenzioni e regolamentazione dei rapporti fra Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato;
- d) - di proporre progetti di intervento in nuovi ambiti ed in relazione a nuovi bisogni emergenti degli ambiti di sua competenza;
- e) - di proporre norme e criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri aiuti materiali a persone in stato di bisogno.

Art. 9

Il Presidente rappresenta la Consulta presso l'Amministrazione Comunale, convoca l'Assemblea della Consulta, fissa l'ordine del giorno e presiede le sedute.

Il Presidente, il Vice presidente e l'Esecutivo vengono eletti a maggioranza assoluta tra i componenti l'Assemblea.

L'elezione del Presidente e del vice presidente, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta alle prime due votazioni si procede, nelle votazioni successive, al ballottaggio tra i primi due candidati. L'esecutivo viene eletto con votazione limitata ad un solo nominativo: risulteranno eletti i cinque candidati che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti, a parità di voti, verrà eletto il più giovane.

Non possono ricoprire tale carica gli amministratori comunali.

Il Presidente può invitare ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente della Commissione Consiliare per le politiche sociali, Consiglieri Comunali, funzionari comunali, esperti e esponenti significativi della comunità locale in relazione a particolari temi da trattare.



Il Presidente, il Vicepresidente e l'Esecutivo durano in carica tre (03) anni, ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 10

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Art. 11

L'Esecutivo della Consulta è composto da 7 componenti eletti dall'Assemblea.

Il Segretario, scelto dal Presidente, tra i componenti l'esecutivo, redigerà i verbali delle sedute e li proporrà in approvazione nella seduta successiva.

I Sette componenti, di cui almeno uno dovrà essere un rappresentante della chiesa cattolica e da un rappresentante degli extracomunitari.

<<Il componente dell'Esecutivo che si assenta per tre (3) sedute consecutive, senza darne motivata comunicazione, decade dalla carica. L'Assemblea procederà all'elezione di altro componente, i sostituzione di quello decaduto, nella sua prima seduta utile. >>¹²

L'Esecutivo ordina e detiene i documenti della Consulta, si adopera per il buon funzionamento dei lavori dell'Assemblea. Fornisce, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, informazioni ed elementi, necessari ai fini istruttori, sulle domande di concessione di sussidi, benefici economici ed agevolazioni in generale.

L'Esecutivo della Consulta, per l'adempimento dei propri compiti, si avvale della strumentazione e del personale messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

¹² Comma inserito con Delibera di C.C. n. 10 del 9-05-2008



Tutte le cariche sono onorarie, senza compenso alcuno.

Art. 12

La sede della Consulta è il Palazzo Comunale o altro locale messo a disposizione dal comune. Le riunioni si devono tenere nei locali della sede della Consulta. L' uso di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

La Consulta si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche della Ripartizione Servizi sociali e può chiedere la collaborazione di altre Ripartizioni e servirsi di altri apporti esterni, senza oneri per il Comune.

Art. 13

La Consulta è insediata dal Sindaco.

Art. 14

La Consulta può essere sciolta, con delibera del Consiglio Comunale, nei casi di manifesta inefficienza ed ingovernabilità della stessa.

